



## TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA

L'anno 2018 il giorno 5 del mese di dicembre alle ore 17,05 nella Presidenza del Tribunale di Cosenza, come da convocazione n. di Prot. 4055/2018 del 29.11.2018, si è riunito l'Osservatorio civile e penale, sono presenti:

Dott.ssa Maria Luisa Mingrone - Presidente del Tribunale

Avv. Vittorio Gallucci - Presidente dell'Ordine degli Avvocati

Avv. Ornella Nucci, Federico Montalto, Rodolfo Folliero, Marcello Spizzirri - componenti COA

Avv. Franco Locco e Avv. Laura Facciolla - componenti COA

Dott. Andrea Palma - giudice civile - componente settore civile,

Sono assenti giustificati il Dott. Alessandro Vaccarella - giudice del lavoro - componente sez. Lavoro/previdenza e la Dott.ssa Urania Granata - giudice penale e Magrif - componente - settore penale.

Sono presenti la Dott.ssa Giusi Ianni e dott. Giorgio Previte - Giudici delegati al fallimento e proc. esecutive

Verbalizza il direttore della Segreteria della Presidenza, Maria Teresa Navigante, per deliberare sui punti all'O.d.G. e, precisamente:

- ° approvazione Protocollo d'intesa per le difese d'ufficio, redatta di concerto con la Camera Penale di Cosenza ed approvata dal COA di Cosenza, nella seduta del 26.4.2018;

- ° approvazione Protocollo digitalizzazione verbali di udienza;

- ° approvazione Protocollo udienze Presidenziali (separazioni e divorzi);

- ° richiesta avv. Flavio Greco sulla sospensione della prassi in uso presso la sezione fallimentare di apporre sulle porte il foglio di prenotazione per indicare l'ordine di ricevimento da parte dei Magistrati Delegati;

- ° varie ed eventuali.

- L'Osservatorio, riguardo alla richiesta dell'Avv. Flavio Greco, di cui al **punto 4 dell'O.G.**, unitamente ai Giudici delegati, ritiene che la prassi adottata sia condivisibile;
- Relativamente al **punto 1° dell'O.G.**, l'Osservatorio procede all'approvazione del Protocollo d'intesa per le difese d'ufficio, redatto di concerto con la Camera Penale di Cosenza ed approvato dal COA di Cosenza, nella seduta del 26.4.2018, atteso il Parere favorevole dei Presidenti di Sezione Penale e Sezione GIP/GUP, acquisito successivamente agli altri Pareri favorevoli;
- Relativamente al **punto 2° dell'O.G.** l'Osservatorio procede all'approvazione del Protocollo di digitalizzazione verbali di udienza;
- Relativamente al **punto 3° dell'O.G.** - Protocollo udienze Presidenziali (separazioni e divorzi), l'Osservatorio rinvia alla prossima riunione, dopo aver recepito le indicazioni del Presidente del Tribunale su alcuni punti esaminati e delibera di acquisire il Parere del Presidente della seconda sezione civile, dott. Antonio Sammarro, anche in ordine alle Linee guida per la Regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare
- Successivamente, interviene il Presidente della Sezione GIP/GUP, dott. Piero Santese che sollecita l'Osservatorio a sensibilizzare gli avvocati penalisti sulla presenza in udienza dell'avvocato quando il Giudice, all'esito della camera di consiglio, dà lettura dei provvedimenti che, in riferimento all'udienza preliminare, prevedono il

**DASSE KARL TORRELLI**

*PROTOCOLLO PER CONTEMPERARE  
NELLE UDIENZE PUBBLICHE E CAMERALI  
L'ESIGENZA DI SPEDITEZZA PROCESSUALE  
CON IL DIRITTO ALL'EFFETTIVITA' DELLA  
DIFESA TECNICA D'UFFICIO*

*Approvato in sede di Osservatorio della Giustizia Penale il 5.12.2018*

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza e la Camera Penale di Cosenza "*Avvocato Fausto Gullo*" congiuntamente al **Presidente del Tribunale di Cosenza** (anche in qualità di Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace), al **Procuratore della Repubblica** presso il Tribunale di Cosenza, al **Presidente della Sezione Penale** del Tribunale di Cosenza, al **Presidente della Sezione Gip-Gup** del Tribunale di Cosenza, all'**Ufficio di Sorveglianza** di Cosenza, premesso che:

- il Consiglio Nazionale Forense, successivamente all'entrata in vigore del Decreto legislativo n° 6 del 31 gennaio 2015 (pubblicato su G.U. n. 29 del 5 febbraio 2015, che ha modificato l'art. 29) delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e sostituito il comma 2 dell'art. 97 del codice di procedura penale), al fine di garantire l'effettività della difesa di ufficio, ha emanato, nella seduta del 22 maggio 2015, il "*Regolamento per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio*" -di seguito semplicemente Regolamento- nonché ha elaborato, in data 15 luglio 2016, il testo delle "*Linee guida nazionali interpretative per l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia d'ufficio predisposte dalla Commissione difesa di ufficio e patrocinio a spese dello Stato*" -di seguito Linee guida- successivamente approvato in data 30 novembre 2016, tra gli altri, dalla Commissione difesa d'ufficio dell'Unione Camere Penali Italiane;
- la disciplina riguardante l'istituto della Difesa d'ufficio, prevista negli articoli 97) del codice di procedura penale, 29) e 30) delle disposizioni di attuazione dello stesso codice di rito, è stata condensata nell'articolo 11) del Regolamento, che costituisce un vero e proprio decalogo dei "Doveri del difensore d'ufficio", riportati nei seguenti termini: obbligo di prestare il patrocinio; impossibilità, senza giustificato motivo, di rifiutare l'assistenza o di interromperla; dovere di comunicare alla parte assistita le facoltà previste in tema di difesa d'ufficio; tutela dei diritti dell'assistito sino alla nomina di un difensore di fiducia; dovere, in caso di impedimento, di dare tempestiva e motivata comunicazione all'Autorità procedente ovvero di incaricare della difesa un avvocato iscritto nell'Elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli Albi disponibili ad assumere le difese d'ufficio, di seguito, anche, "Elenco"; immediata reperibilità, nel caso di inserimento nei turni giornalieri per gli arrestati, gli imputati detenuti, gli atti e 'le sostituzioni urgenti; obbligo di portare a compimento il mandato anche in caso di avvenuta cancellazione nei termini richiamati dalla

lettera g) del citato articolo 11);

- nello stesso articolo 11) del Regolamento, al comma 3, è rivolta, agli avvocati iscritti nell'Elenco, la specifica "raccomandazione" di: ... *sollecitare il Giudice — anche tramite il Consiglio dell'Ordine, la Camera Penale di appartenenza o il CNF — a limitare il ricorso alle sostituzioni ex art. 97 comma 4 c.p.p. in nome della effettività della difesa tecnica*"; parimenti, l'articolo 6) comma 1 delle Linee guida, prevede che: *"i difensori di ufficio e i COA sono destinatari di un dovere di vigilanza sull'indiscriminato ricorso, da parte del Giudice, alla sostituzione ex art. 97 comma IV e saranno tenuti a sollecitare il Giudice stesso a fare uso della predetta sostituzione in via eccezionale, al fine di evitare che tale strumento si traduca nella negazione della effettività della difesa tecnica con conseguente pregiudizio per l'imputato"*;

**considerato che:**

- il Consiglio Nazionale Forense, al fine di tutelare concretamente il diritto dell'accusato (privo di difensore di fiducia) ad un'adeguata e specialistica difesa tecnica d'ufficio, ha previsto, al citato articolo 6 comma 2, la "menzione", da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, degli inadempimenti del difensore d'ufficio segnalati dall'Autorità Giudiziaria;

**tutto ciò premesso e considerato**

**le Parti sottoscrittrici il presente Protocollo si impegnano ad osservare quanto segue:**

1. Con riferimento ai casi previsti dall'articolo 97 comma 1 del codice di procedura penale - ferma restando la perentoria ed inderogabile disciplina codicistica in tema di nomina del difensore di ufficio dell'indagato/imputato che non abbia nominato un difensore di fiducia o ne sia rimasto privo per qualsiasi ragione- il Giudice, nel corso dell'udienza (pubblica o camerale cd. partecipata) dovrà procedere alla nomina del difensore d'ufficio esclusivamente mediante il "Servizio Centro Nomine Difese d'Ufficio" (cd. call center); parimenti procederanno il Pubblico Ministero e la Polizia Giudiziaria nel corso delle rispettive attività giudiziarie.
2. Con riguardo alle fattispecie disciplinate dall'articolo 97 comma 4 del codice di procedura penale - ferma restando la perentoria ed inderogabile disciplina codicistica in tema di nomina del difensore di ufficio dell'indagato e dell'imputato che non abbiano nominato un difensore di fiducia o ne siano rimasti privi per qualsiasi ragione - il Giudice, nel corso

dell'udienza (pubblica o camerale cd. partecipata), dovrà procedere alla nomina del difensore d'ufficio esclusivamente mediante il "Servizio Centro Nomine Difese d'Ufficio" (cd. call center).

2.1 Giudice, nel corso dell'udienza (pubblica o camerale cd. partecipata), solo nel caso in cui non possa designare il difensore d'ufficio mediante il "Servizio Centro Nomine Difese d'Ufficio" (cd. call-center), procederà a detta designazione mediante la consultazione dell'Elenco dei nominativi dei difensori d'ufficio di turno, che sarà trasmesso, a cura del COA di Cosenza, tempestivamente e comunque non oltre quindici giorni precedenti la data di ogni udienza (pubblica o camerale cd. partecipata), ai Dirigenti dei diversi Uffici Giudiziari del Tribunale di Cosenza.

2.2 Fermo restando le previsioni di cui al precedente punto 2.1), esclusivamente nel caso in cui il difensore d'ufficio di turno indicato nell'Elenco non sarà presente in udienza, il Giudice procederà alla designazione del difensore d'ufficio immediatamente reperibile in aula, ai sensi dell'articolo articolo 97 comma 4 del codice di procedura penale.

2.2.1 Al fine di rendere, comunque, certa ed effettiva l'immediata assistenza in udienza da parte del difensore d'ufficio designato mediante la consultazione dell'Elenco nei termini del precedente punto 2.1), sarà garantita, da parte del COA di Cosenza e della Camera Penale di Cosenza, la presenza in aula del/i difensore/i di turno, nei termini che saranno disciplinati dagli stessi COA e Camera Penale.

Il Presidente del COA di Cosenza

Il Presidente della Camera Penale di Cosenza

Il Presidente del Tribunale di Cosenza

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza

Il Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Cosenza

Il Presidente della Sezione Gip-Gup del Tribunale di Cosenza

Ufficio di Sorveglianza di Cosenza

TRIBUNALE ORDINARIO  
DEPOSITATO IN S  
5-11-2018  
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
D.ssa Maria Teresa Navigante

*Osservatorio sui Rapporti tra la Camera Penale di Cosenza  
e  
la Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane  
istituito con Delibera della Camera Penale di Cosenza  
del 21 Novembre 2016*

**PROTOCOLLO D'INTESA PER LA DIGITALIZZAZIONE  
DEI  
VERBALI D'UDIENZA REDATTI DA  
FONOREGISTRAZIONI**

*Approvato in sede di Osservatorio della Giustizia Penale del 5.12.2018*

**L'Osservatorio sui Rapporti tra la Camera Penale di Cosenza e la Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane propone di stipulare, tra il Ministero della Giustizia - Tribunale Ordinario di Cosenza, nella persona del Presidente, il Presidente della Camera Penale di Cosenza, il Presidente della Sezione Gip-Gup, il Presidente della Sezione Dibattimentale, il Presidente della Sezione della Corte di Assise, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza ed il Legale rappresentante della società cooperativa '*Nuovi Orizzonti*' — società cooperativa a responsabilità limitata — socia del consorzio Ciclat, un protocollo d'intesa finalizzato all'attivazione, all'interno del Tribunale di Cosenza, della digitalizzazione delle trascrizioni prodotte da fonoregistrazione.**

L'accordo tra gli Enti partecipanti è finalizzato a favorire la realizzazione del progetto di informatizzazione delle trascrizioni dibattimentali depositate presso il Tribunale di Cosenza.

La proposta prevede il trasferimento diretto dei files in formato .pdf, contenenti le trascrizioni e già in possesso della società cooperativa *Nuovi Orizzonti*' società cooperativa a responsabilità limitata — socia del consorzio Ciclat, direttamente alla cancelleria di sezione (Sezione GipGup, Dibattimento e Corte di Assise).



## **PREMESSO CHE:**

- il D.P.R. 30 maggio 2002 n.115 (al.8) prevede che la copia dei verbali di trascrizione possa essere rilasciata su supporto diverso da quello cartaceo ed in particolare mediante invio telematico nel rispetto delle Tabelle del Decreto Ministeriale 10.03.2014 e delle altre normative vigenti;
- è interesse agevolare il rilascio di copia del verbale alle parti private richiedenti oltretutto ridurre l'aggravio di incombenze della Cancelleria (Sezione Gip-Gup, Dibattimento e Corte di Assise) ed agevolare il numero di accessi in cancelleria da parte dei difensori;
- la Società Cooperativa NUOVI ORIZZONTI -SOCIETÀ' COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA - socia del consorzio Ciclat ha in appalto la registrazione e la successiva trascrizione delle prove orali assunte in contraddittorio al dibattimento, alla Corte di Assise, avanti al Gip — incidente probatorio ed al Gup nel Tribunale di Cosenza;

**Tutto ciò premesso, si perviene alla stipula del presente**

## **ACCORDO**

1. La Cancelleria (Sezione Gip- Gup, Dibattimento, Corte di Assise) è autorizzata a rilasciare copia dei verbali d'udienza redatti con il sistema della fonoregistrazione e successiva trascrizione direttamente all'avvocato della parte privata a mezzo del servizio di posta elettronica, inviandolo all'indirizzo di posta elettronica che verrà dallo stesso indicato e a condizione che abbia corrisposto i diritti di cancelleria;
2. la Società Nuovi Orizzonti -società a responsabilità limitata - dovrà mettere a disposizione della cancelleria penale (Sezione GipGup, Dibattimento, Corte d'Assise) le trascrizioni dei verbali d'udienza in tempo utile alla richiesta copie presentata dal difensore;
3. l'avvocato, per poter usufruire del servizio, dovrà compilare il modulo e

presentarlo direttamente in cancelleria (Sezione GipGup, Dibattimento e Corte di Assise) unitamente alla marca per i diritti di copia;

4. in caso di imputato o parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la procedura di rilascio sarà identica ed il difensore dovrà allegare al modulo, debitamente compilato, anche provvedimento di ammissione al patrocinio, così da non dover corrispondere marche per la copia delle trascrizioni;
5. la cancelleria penale (sezione Gip- Gup, Dibattimento, Corte d'Assise) tratterà il modulo con la marca da inserire nel fascicolo;
6. avvenuto il deposito della copia del modulo con la relativa richiesta, la cancelleria (sezione Gip- Gup, Dibattimento, Corte d'Assise) dovrà trasmettere, a mezzo e-mail con conferma di lettura, copia delle trascrizioni d'udienza richieste dall'avvocato della parte privata; la cancelleria penale (sezione Gip- Gup, Dibattimento, Corte d'Assise) è autorizzata ad inviare copia del verbale all'avvocato richiedente esclusivamente all'indirizzo email che questi avrà comunicato alla segreteria del C.O.A.;
7. del servizio potranno beneficiare anche gli avvocati di altro Foro

Il Presidente del Tribunale di Cosenza

Alfonso Di Giampaolo

Il Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Cosenza

[Firma]

Il Presidente della Sezione Gip-Gup del Tribunale di Cosenza

[Firma]

Il Presidente della Corte di Assise del Tribunale di Cosenza

[Firma]

Il Presidente della Camera Penale 'Avv. Fausto Gullo di Cosenza'

Fausto Gullo

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza

[Firma]

Il Legale Rappresentante della Società Cooperativa 'Nuovi Orizzonti'

Liliane Codispoti

TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

5-12-2018

IL DIRETTORE AMM.VO

D.ssa Maria Teresa Navigante